



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Ai Consiglieri degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

Circ. n. 265/XVIII Sess./2013

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

06/09/2013 U-rsp/4672/2013

OGGETTO: Newsletter prevenzione incendi n° 4.



In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarvi il quarto numero della "Newsletter prevenzione incendi", curata dal nostro Gruppo di Lavoro Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fedè.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE


Ing. Armando Zambrano

Allegato: c.s.d.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio sarà sviluppato attraverso la presente “newsletter” che avrà cadenza mediamente mensile. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

1. **Circolare DCPREV 6244 del 10/05/2013: Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Riscontro.** – *Agenzie di scommesse, sale giochi e gioco del Bingo sono attività soggette in quanto individuate al n. 65 dell’Allegato 1 al DPR 151/2011.*
2. **Circolare DCPREV 6959 del 21/05/2013: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.** – *Nei richiami alle attività soggette contenuti nelle regole tecniche verticali si continua a fare riferimento alle declaratorie delle attività del D.M. 16/02/1982, anche se abrogato.*
3. **LE RESPONSABILITA’ DELL’ASSEVERATORE NELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI:** *considerazioni generali e criticità a cura del Gruppo di lavoro sicurezza del CNI.*



LE RESPONSABILITA' DELL'ASSEVERATORE NELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI

La recente legislazione e la relativa modulistica introducono nuove responsabilità e scenari incerti

Il DM 07/08/2012 (*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DPR 01/08/2011, n. 151*) prescriveva che con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST n. 200 del 31/10/2012) venisse aggiornata la modulistica da utilizzare per le pratiche di prevenzione incendi.

Tra i nuovi modelli, le asseverazioni hanno assunto un ruolo di particolare rilievo, sia per la novità che introducono, sia per le incerte ma impegnative responsabilità che ricadono sui sottoscrittori (tecnici abilitati e professionisti antincendio).

Nel presente articolo approfondiamo il tema dell'asseverazione in fase di rinnovo periodico della conformità antincendio.

MOD. PIN 3.1-2012 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO

L'art. 5 del DM 07/08/2012 prevede che alla "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" sia allegata una "asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco".

Per suddetta asseverazione è prescritto l'utilizzo del modello PIN 3.1-2012 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO.

Innanzitutto, rispetto alla precedente "perizia giurata", è stato esteso l'ambito di competenza (originariamente limitato agli impianti di protezione attiva) anche ai prodotti ed ai sistemi per la protezione passiva delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la resistenza al fuoco.

Ma il punto su cui vogliamo riflettere è che per gli impianti di protezione attiva e per i prodotti di protezione passiva, il professionista antincendio afferma di avere eseguito "controlli e verifiche", visti i quali **assevera** la "garanzia dei requisiti di efficienza e funzionalità".

Sorge pertanto il dubbio che un'interpretazione estensiva di questa asseverazione comprenda l'efficienza e funzionalità dell'intera attività oggetto di rinnovo della conformità antincendio e non solo degli impianti e dei prodotti i cui certificati sono elencati nel modello PIN 3.1-2012 stesso.

Si ritiene inoltre che la "garanzia di efficienza e funzionalità" dell'impianto o del prodotto vada intesa come conferma delle prestazioni indicate nelle specifiche tecniche del progetto originario, ma che tale garanzia non comprenda automaticamente la conformità alla norma o regola tecnica di riferimento per tutta l'attività.



Nutriamo il timore che, nell'incertezza, alcuni funzionari dei Vigili del Fuoco ed alcuni giudici adotteranno nei loro giudizi un'interpretazione "allargata" di responsabilità del professionista asseveratore; tale professionista, in qualità di tecnico esperto che ha preso visione dell'intera attività, non potrà quindi esimersi dal segnalare al titolare tutte le non conformità riscontrate, riservandosi di "asseverare" solo in presenza di una completa ottemperanza alle norme e regole tecniche di riferimento.

Ci poniamo quindi alcune domande:

- Il possesso di un Certificato di Prevenzione Incendi (o SCIA antincendio) "supera" la palese non conformità alla norma di un impianto esistente?
- E' asseverabile un impianto idrico antincendio i cui idranti offrono le prestazioni idrauliche prescritte dalla regola tecnica e/o dalla norma di riferimento, anche se le caratteristiche dell'impianto non rispondono fedelmente alla norma attuale, né alla norma in vigore al tempo dell'approvazione del progetto da parte dei VVF? Cosa si fa se, per esempio, il numero e disposizione delle bocchette non è sufficiente a coprire tutte le aree dell'attività?
- E' rinnovabile (senza implicazioni di responsabilità penale a carico del professionista antincendio) un'attività esistente il cui impianto di rivelazione fumi è perfettamente funzionante, ma palesemente non conforme alla norma UNI 9795 per aspetti geometrici, di copertura delle aree, tipologia di apparecchiature e caratteristiche dei materiali?

In una recente pubblicazione, a commento della nuova modulistica, un noto funzionario VVF della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica afferma che, in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio, il professionista antincendio dovrà accertare il corretto stato di manutenzione degli impianti (nei cinque anni precedenti) nonché la corretta documentazione a corredo degli stessi.


Medesima verifica dovrà essere eseguita per l'accertamento dello stato di manutenzione e conservazione degli elementi costruttivi per i quali è prevista una caratteristica di resistenza al fuoco.

Queste interpretazioni, condivisibili in linea teorica, si scontrano tuttavia con una realtà ed una cultura della sicurezza ancora impreparate a rispondere a tali ambiziosi obiettivi.

In questo scenario il professionista non può rimediare, con la propria assunzione di responsabilità, allo scollamento tra le garanzie pretese dal legislatore ed una realtà industriale e civile impreparata, ma soprattutto poco propensa ad investire nella sicurezza.

Il professionista è pronto ad assumersi le proprie responsabilità, ma limitatamente agli impianti ed alle strutture per le quali è messo nelle condizioni di verificare, provare e collaudare.

Si vorrebbe evitare di coinvolgere l'asseveratore (limitatamente alla fase di rinnovo) in aspetti di responsabilità civile e penale che non dipendono dal suo operato e dalla sua perizia, ma da carenze e non conformità già presenti presso l'attività e/o non rilevabili nel corso dei sopralluoghi.



Tutto ciò per ragioni di coerenza e coscienza, non certo per una rinuncia di assunzione di responsabilità.

In alternativa, ed extrema ratio, si potrà condividere (tra professionisti e Vigili del Fuoco) un'interpretazione radicale e innovativa del rinnovo periodico della conformità antincendio, in occasione del quale ogni attività dovrà essere completamente rivista ed aggiornata dal punto di vista della sicurezza antincendio.

Sembrerà una posizione provocatoria e radicale, ma sarebbe sicuramente chiara e priva di incertezze interpretative!

Su questi fronti si sta attualmente impegnando il “gruppo di lavoro sicurezza” del Consiglio Nazionale Ingegneri, nell’ambito di una serie di attività in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La sottoscrizione del protocollo d’intesa tra CNI e CNVVF, avvenuta il 26/07/2013, sarà la migliore premessa nella direzione di un chiarimento e soluzione delle criticità messe in luce nella presente riflessione.

Saremo certamente parte attiva nell’ipotesi di aggiornamento della modulistica e dei criteri di asseverazione.

Ci sarà modo di approfondire la discussione nei prossimi mesi; nel frattempo sono graditi contributi e pareri sull’argomento da inviare, all’attenzione del Consigliere Gaetano Fede coordinatore del GdL Sicurezza, alla segreteria del CNI al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@cni-online.it .

In allegato i documenti citati nei precedenti punti 1 e 2.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI

032101 01 4109 044C



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. **0006244** del **10/05/2013**

Alla Direzione Regionale VV.F.
per il Piemonte
(Rif. Nota n. 1378 del 21/02/2013)

E, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
di Alessandria
(Rif. Nota n. 1014/VI-12 del 25/01/2013)

OGGETTO: Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL PIEMONTE

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-PIE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0001378 del 21/02/2013

PV. PREVENZIONE INCENDI

Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.F.

D.C.P.S.T. - Roma

(dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it)

e p.c. Comando Provinciale VV.F. ALESSANDRIA

(com.alessandria@cert.vigilfuoco.it)

OGGETTO: Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011- Quesito

Questa Direzione, nel trasmettere il quesito di cui all'oggetto, ritiene di condividere il parere espresso dal Comando di Alessandria.

Tale parere appare in linea con i precedenti orientamenti espressi da codesto Ministero per le attività di sale giochi e sale bingo assimilabili, per configurazione degli scenari di rischio incendio prevedibili, alle agenzie di cui all'oggetto.

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.I.0002959.01-03-2013

Il Direttore Regionale
Davide META

Fur^{ER}

COPIA DI LAVORO

7 GEN. 2013



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-PIE

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0000731 del 01/02/2013

PV. PREVENZIONE INCENDI

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soc
Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica
(dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it)

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il
tramite Piemonte
Strada del Barocchio 71/73
10095 GRUGLIASCO (TO)
(dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it)

Finscom s.r.l.
Viale Italia, 22
p.c. 46100 Mantova
(finscom@legalmail.it)

Oggetto: Disciplina normativa sulle agenzie di scommesse - Quesito

Con nota del 27/12/2012 che ad ogni buon fine si allega, la ditta Finscom s.r.l. ha posto un quesito a questo Comando in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ex DPR 151/2011, per le attività di pubblico esercizio adibite ad agenzia di scommesse con superficie superiore a 200 m².

Questo Comando, esaminate le caratteristiche dei locali in specie, ritiene applicabili per analogia dell'attività e dei rischi ad essa correlati, le indicazioni già fornite con Circolare M.I. 14 Dicembre 1992 n.22 "Disciplina normativa sulle sale giochi fisse. Chiarimenti", Nota Prot. n. 16506/4109 Sott. 44 Del 21/09/98 "Sale giochi" e Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 47/4109 dell'11 gennaio 2001 "Gioco del "Bingo" - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi".

Per quanto sopra, si ritiene che le attività in specie siano soggette ai controlli di prevenzione incendi, in quanto individuate al n.65 dell'allegato al DPR 151/2011 ove abbiano capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m².

Si resta in attesa di conoscere il parere di Codesta Direzione.



COMANDANTE PROVINCIALE
ING. GIUSEPPE CALVELLI



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma, Tel: 06716363000 Fax: 06716362515 E-mail: dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Prot. n.  Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

del REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0006959 del 21/05/2013

Alla Direzione Regionale VVF per la Toscana
Firenze
(Rif. a n. 5150 del 25/03/2013)

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Toscana
Firenze

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica
Area III Prevenzione Incendi
ROMA
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

e, p.c.

Al Comando Provinciale VV.F.
PISA

Oggetto: D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 ed applicazione di regole tecniche antecedenti facenti riferimento ad attività di cui al D.M. 16.02.1982, Quesito.

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n.151 dell' 1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc., riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del D.M. 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Cosimo Pulito